

**Direzione Regionale:** GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G14205 del 30/11/2016

Proposta n. 17580 del 18/11/2016

**Oggetto:**

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società Salcef S.p.A., con sede legale in Roma, via Pietralata n. 140, codice fiscale/partita IVA 12612601000, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1387900, per l'esercizio di un impianto mobile, costituito da un gruppo di frantumazione - MT 210 – tipo GRP FRC - Matricola n. 00583 – e da un gruppo di vagliatura - MT 185 – tipo GRP VGC - Matricola n. 00584, entrambi prodotti dalla Cugini Malgodi & C. S.r.l.

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società Salcef S.p.A., con sede legale in Roma, via Pietralata n. 140, codice fiscale/partita IVA 12612601000, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1387900, per l'esercizio di un impianto mobile, costituito da un gruppo di frantumazione - MT 210 – tipo GRP FRC - Matricola n. 00583 – e da un gruppo di vagliatura - MT 185 – tipo GRP VGC - Matricola n. 00584, entrambi prodotti dalla Cugini Malgodi & C. S.r.l.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE “GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI”**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area “Ciclo Integrato Rifiuti”;

**VISTA** l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

**VISTA** la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

**VISTA** la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 07 giugno 2016 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Governo del Ciclo dei Rifiuti” all'Arch. Demetrio Carini;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “ Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

**PREMESSO** che:

- la Società Salcef S.p.A., con sede legale in Roma, via Pietralata n. 140, codice fiscale/partita IVA 12612601000, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1387900, legalmente rappresentata dal sig. Simone Camponeschi, nato a Roma, il 14.06.1973, domiciliato per la carica presso la sede della Società, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 123580/16 del 07.03.2016, ha presentato la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’esercizio di un Impianto Mobile di sua proprietà;
- l’impianto per il quale è stata chiesta l’autorizzazione è costituito da un gruppo di frantumazione e da uno di vagliatura, rispettivamente identificati con - MT 210 – tipo GRP FRC - Matricola n. 00583 e con - MT 185 – tipo GRP VGC - Matricola n. 00584, entrambi prodotti dalla Cugini Malgodi & C. S.r.l., il cui utilizzo è finalizzato allo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero R13, R12 e R5, di rifiuti non pericolosi provenienti da costruzioni e demolizioni di opere edili, codici CER elencati nell’Allegato “A” al presente provvedimento, per le seguenti rispettive potenzialità:
  - o potenzialità giornaliera gruppo di frantumazione: 920 t/giorno;
  - o potenzialità annuale gruppo di frantumazione: 230.000 t/anno (250 giorni lavorativi);
  - o potenzialità giornaliera gruppo di vagliatura: 1920 t/giorno;
  - o potenzialità annuale gruppo di vagliatura: 480.000 t/anno (250 giorni lavorativi);
  - o potenzialità giornaliera effettiva impianto mobile: 920 t/giorno (pari a quella del frantoio, in quanto le due macchine lavorano in serie secondo l’ordine, frantumazione – vagliatura);
  - o potenzialità annuale effettiva impianto mobile: 230.000 t/anno (250 giorni lavorativi);
- l’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, con nota n. GR/02/16/133422 dell’11.03.2016, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
- l’ARPA Lazio con nota n. 0025015 del 07.04.2016, prot. reg. 185191/16 dell’11.04.2016, in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha richiesto che la Società producesse documentazione integrativa rispetto a quella esaminata;

- alla richiesta di cui al punto precedente, inoltrata alla Società con nota dell'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", prot. GR/02/16/209515 del 21.04.2016, la Società stessa ha provveduto con nota acquisita al protocollo regionale al n. 236756/16 del 06.05.2016;
- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", con nota n. 278384 del 26.05.2016, ha trasmesso all'ARPA Lazio la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa con la nota di cui al punto precedente, al fine di acquisire il parere di competenza;
- l'ARPA Lazio con nota n. 46372 del 17.06.2016, prot. reg. 324714/24/01 del 20.06.2016 in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha espresso il proprio parere rilevando delle incongruenze tra alcuni atti compresi nella documentazione trasmessa dalla Società, che la Regione ha segnalato per le vie brevi alla Società;
- la Società ha provveduto a rispondere alle incongruenze cui si è fatto riferimento al punto precedente, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 373136/24/01 del 15.07.2016;
- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", con nota n. 495127 del 04.10.2016, ha trasmesso all'ARPA Lazio la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dalla Società con la nota di cui al punto precedente, al fine di acquisire il parere di competenza;
- l'ARPA Lazio con nota n. 78024 del 19.10.2016, prot. reg. 523870 del 19.10.2016, in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha espresso il proprio parere di competenza;

**CONSIDERATO** che:

- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società, dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;
- entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 864/2014, è pervenuta la citata nota dell'ARPA Lazio, Direzione Tecnica, prot. reg. n. 78024 del 19.10.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 523870 del 19.10.2016, contenente il parere positivo sull'impianto, con la specifica che "l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi";

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

**RILEVATO** che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle

operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, che recita testualmente che “l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);

- il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto;

**RITENUTO** di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

**ATTESO** che:

- l’impossibilità di iscrizione all’Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell’impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un’approvazione di progetto, né come un’omologazione di impianto mobile;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla Società, per l’utilizzo dell’impianto mobile finalizzato allo svolgimento di campagne di operazioni di recupero, R13, R12 e R5 di rifiuti speciali non pericolosi, così come riportato nell’Allegato “A” al presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l’esercizio dell’impianto mobile costituito da un gruppo di frantumazione - MT 210 – tipo GRP FRC - Matricola n. 00583 – e da un gruppo di vagliatura - MT 185 – tipo GRP VGC - Matricola n. 00584, entrambi prodotti dalla Cugini Malgodi & C. S.r.l., di proprietà della Società Salcef S.p.A., con sede legale in Roma, via Pietralata n. 140, codice fiscale/partita IVA 12612601000, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1387900, legalmente rappresentata dal Sig. Simone Camponeschi;
- di autorizzare la Società Salcef S.p.A. ad utilizzare l’impianto sopra richiamato per le operazioni di recupero R13, R12 e R5, di rifiuti speciali non pericolosi, puntualmente indicati nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di stabilire che l’impianto mobile, in quanto costituito dai due gruppi suddetti che devono lavorare in serie, potrà trattare un quantitativo di rifiuti per le seguenti potenzialità effettive:

- potenzialità giornaliera: 920 t/giorno;
  - potenzialità annuale: 230.000 t/anno (su 250 giorni lavorativi);
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
- ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
  - oltre alle prescrizioni e alla specifica contenuta nel parere dell'ARPA Lazio sopra richiamato, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  - la presente autorizzazione non esonera la Società Salcef S.p.A. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
  - l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti), sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore  
(arch. Demetrio Carini)